



COMUNE DI REGGELLO

Provincia di Firenze

ORDINANZA SINDACALE

Proposta n. 1337/2015

Ordinanza n. **157** del **23/06/2015**

OGGETTO: ORDINANZA PER LA LIMITAZIONE DEI CONSUMI DI ACQUA POTABILE.

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'acqua è una risorsa pubblica di primaria ed assoluta importanza;
CONSIDERATO inoltre che il clima particolarmente piovoso degli ultimi mesi e gli investimenti realizzati negli ultimi anni da Publiacqua S.p.a. non dovrebbero portare a situazioni di emergenza idrica come le scorse estati, ma il normale innalzarsi delle temperature verificatosi in questi ultimi giorni, non potrà però non avere effetti sui consumi dei cittadini, prevedibilmente in aumento;

RILEVATO comunque che al fine di evitare sprechi e problemi di approvvigionamento che, specialmente per alcuni sistemi acquedottistici locali e non connessi al sistema distributivo metropolitano, potrebbero comunque insorgere anche a seguito di un uso poco attento della risorsa;

VISTA la comunicazione di Publiacqua S.p.a., pervenuta in data 15/06/2015 al nr. di prot. 14295 in cui si evidenzia la necessità di attuare una limitazione dei consumi diversi da quelli igienico - alimentari, per le condizioni sopra riportate;

RISCONTRATA la necessità di limitare agli usi indispensabili l'utilizzazione dell'acqua potabile degli acquedotti pubblici;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO l'art. 7 bis, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 29/R del 26/05/2008;

ORDINA

1) dalla data della presente ordinanza e fino al giorno 15 settembre 2015, il divieto assoluto di utilizzare l'acqua potabile dell'acquedotto comunale per gli usi diversi da quelli alimentari ed igienici;

In particolare è vietata l'utilizzazione dell'acqua potabile dell'acquedotto comunale per gli usi seguenti:

- a) Innaffiamento di orti e giardini privati;
- b) Lavaggio automezzi e veicoli;
- c) Riempimento di piscine e vasche.

AVVERTE

Che chiunque contravverrà ai divieti sopra indicati sarà passibile di sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 7 del vigente Regolamento di Polizia Rurale, sin d'ora determinata tra il minimo di €. 50,00 ed il massimo di €. 500,00, fatte salve le disposizioni in materia.

Ai sensi dell'art. 4 comma 1 della Legge n. 241/90 è determinato quale Responsabile del Procedimento l'Arch. Gerolama Tamborrino.

La Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine, ed ogni altro cui spetti di far osservare la presente ordinanza, di elevare verbali di contravvenzione a carico dei trasgressori.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dall'ultimo della sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero nei 120 giorni al Presidente della Repubblica.

**Sottoscritta dal Sindaco
(BENUCCI CRISTIANO)
con firma digitale**